Sent. n. 20/2023 pubbl. il 17/11/2023 Rep. n. 22/2023 del 17/11/2023

> Rep. n. 22/2023 del 17/11/2023 N°5/23R.G. R.D.C. CII N°269 CRONOL. N°22 REPERT. N. 20 &NT.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. 20 /2023 P.U. promosso da:

COSMO RONCO (c.f. RNCCSM47B19A662M) rappresentata e difesa dall'avv. BARBARA ROSATI (c.f. RSTBBR70C47E435A)

Oggetto: ristrutturazione dei debiti del consumatore

Letta la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex* artt. 67 e ss. CCII depositata in data 4 maggio 2023 e successivamente integrata in data 12 giugno 2023 da **COSMO RONCO (cf RNCCSM47B19A662M)** nato a Bari il19/02/1947, residente in Lanciano, Viale Cappuccini, 283, ma domiciliato in Lanciano, Via Alba, 1 presso l'Albergo Alba, pensionato, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Rosati (CF: RSTBBR70C47E435A);

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del debitore si trova nel Comune di Lanciano a norma dell'articolo 27 comma 3 CCI;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC, dott. GRAZIELLA CIANFRONE, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatore sia lo stato di sovraindebitamento del proponente;

osservato che va esclusa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII, non risultando che il ricorrente sia stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non essendovi elementi per affermare che lo stesso abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che, con decreto del 21 giugno 2023, si sono disposti: a) la pubblicazione della proposta e del decreto medesimo, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito internet del Tribunale di Lanciano; b) la comunicazione della proposta e del decreto, sempre a cura del



professionista, a tutti i creditori, avvisando questi ultimi della facoltà di presentare osservazioni entro il termine di venti giorni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista; c) il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del consumatore nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

dato atto che, con nota depositata il 13 novembre 2023 il professionista ha documentato di aver provveduto agli adempimenti sopra indicati;

rilevato che l'esposizione debitoria del ricorrente è pari ad € 26.329,15, situazione di indebitamento venutasi a creare per plurima accensione di finanziamenti.

Nello specifico il ricorrente:

- in data 02/01/2019 ha contratto Prestito a tasso fisso a rimborso rateale nr. 4250710 presso INTESA SAN PAOLO SPA dell'importo complessivo di € 14.700,00 (tan fisso 5,750%) rimborsabile in 84 rate mensili dell'importo di € 217,34, per esigenze del nucleo familiare e per partecipare all'asta giudiziaria relativa all'immobile poi aggiudicato. Tale finanziamento è in corso di regolare ammortamento e ad aprile 2023 il residuo ammonta ad € 7.021,31.
- In data 07/04/2019 AGOS SPA ha concesso all'istante un prestito personale 061024112 dell'importo originario di € 10.877,52 (tan 8,95% TAEG 9,33%) da corrispondersi in 72 rate dell'importo di € 200,20 con periodicità mensile, per un importo totale, comprensivo di interessi, pari ad € 14.414,40 mediante addebito diretto su c/c. Detto finanziamento si è reso necessario per l'acquisto del mobilio destinato all'arredo di cucina e camera da letto dell'immobile aggiudicato all'asta, ove il nucleo familiare ha costituito la propria residenza. Tale finanziamento è in corso di regolare ammortamento e, ad aprile 2023, il residuo ammonta ad € 5.605,60.
- In data 08/06/2020 FIDITALIA SPA ha concesso prestito personale dell'importo originario di € 10.000,00 rimborsabile in 84 rate mensili dell'importo di € 158,57 (TAN fisso pari a 7,40% TAEG 9,00%), per un importo totale comprensivo di interessi pari ad € 13.358,28. Detto finanziamento era stato concesso al fine di estinguere un pregresso finanziamento Findomestic ottenuto per l'acquisto dell'autovettura tuttora di sua proprietà ed ottenere nuova liquidità per le esigenze del nucleo familiare e provvedere al versamento di alcune rate di un finanziamento in favore della sorella Ronco Filomena. Ad aprile 2023, il debito residuo ammonta ad Euro 7.778,50
- In data 5/02/2021 ha contratto ulteriore prestito personale a rimborso rateale definito di "consolidamento chirografario" nr. 0w82011268490 presso INTESA SAN PAOLO SPA dell'importo complessivo di € 6.050,00 rimborsabile in 119 rate mensili dell'importo di € 70,65 (TAN fisso del 7,00%). Tale finanziamento si era reso necessario per ripianare lo scoperto di conto corrente nr. 1000/6470 acceso presso il suddetto Istituto bancario, poi estinto. Anche tale finanziamento è in corso di regolare ammortamento e, ad aprile 2023, il residuo ammonta ad € 5.101,20.

Orbene tale situazione di indebitamento, di natura chirografaria, si affianca a debiti residuali per sanzioni e tasse automobilistiche nonché all'intervenuta separazione dalla sig.ra FREITAS,



assegnazione a quest'ultima della casa coniugale con obbligo di versamento della somma, compensate reciproche ragioni di credito/debito, di € 50,00 per il mantenimento della figlia.

Dalla istruttoria sollecitata dal GD è emerso che il ricorrente

- risulta titolare, oltre che della casa di abitazione, anche di autorimessa con valore di circa 6.000,00 euro;
- gode di assegno unico nella misura del 50%, come dichiarato, mentre emerge dalla dichiarazione redditi 2021 che la figlia è carico del solo RONCO COSMO con conseguente diritto alla percezione dell'assegno per intero;
- che corrisponde mensilmente per alloggio € 450,00, somma ritenuta congrua rispetto al valore di mercato di locazioni su area geografica di residenza

La proposta prevede il pagamento nella misura del 100% di spese in prededuzione e tenuta conto nonché dei creditori privilegiati, mentre nella misura del 10% si prevede il pagamento dei creditori chirografari.

Il piano prevede il pagamento di rate mensili, in numero complessivo di 60, nella misura di € 114,04.

La determinazione della somma a disposizione dei creditori tiene conto delle spese mensili stimate in € 450,00 per canoni/alloggio, € 200,00 per spese vitto ed € 250,00 per mantenimento della figlia ma non considera:

- l'ingresso mensile di € 200,00 come stabilito con ordinanza presidenziale che, previa compensazione con il debito nei confronti della moglie, va considerati nei limiti di € 50,00 pari alla differenza tra contributo della e mantenimento dovuto dal RONCO;
 - l'ingresso mensile di € 90,00 circa per assegno unico.

La somma a disposizione, in considerazione delle entrate mensili di \in 990,72 come da attestazione del Gestore risulta essere pari ad \in 290,72 (990,72 \in - 450,00 \in - 200,00 \in - 50 \in).

Le somme messe a disposizione dal ricorrente a soddisfazione dei creditori possono essere mensilmente elevate ad € 150,00 in tal modo riducendo il limite temporale dei pagamenti che da n. 60 rate mensili passa a n. 45 rate da € 150,00 e l'ultima rata di € 92,68, in tal modo modificando il piano proposto.

L'OCC conclude per la completezza ed attendibilità dei dati e rispetta i requisiti di cui all'articolo 68 comma 2 CCI

LA PROPOSTA

Il piano proposto prevede di soddisfare:

- per intero le spese prededucibili
- al 100% i creditori privilegati
- al 10% i creditori chirografari



Il gestore ha stimato la voce " Spese di Giustizia e di procedura" nella misura complessiva di € 2.440,00 comprensiva dei compensi OCC, del sottoscritto legale e del liquidatore giudiziale come da specifica:

- GESTORE DELLA CRISI € 1.872,27
- LEGALE € 729,56
- Spese tenuta conto € 500,00

Rilevato che il piano prevede, in particolare:

- il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad € 1.872,27 che, in ragione del disposto di cui all'art. 6 del CCII (a mente del quale sono prededucibili "i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento") e del legale della procedura avv. D'Orsogna pattuito in € 729,56;
- il pagamento integrale dei creditori privilegiati una volta concluso il pagamento dei prededucibili;
- 3) il pagamento nella misura del 10% dei crediti chirografari a seguire;

La rata mensile rimodulata a seguito delle richieste di chiarimenti del GD in € 150,00 mensili risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso.

Non sono giunte da parte di alcun creditore osservazioni o contestazioni sulla convenienza del piano, nondimeno appaiono condivisibili le considerazioni illustrate dal professionista in merito alla convenienza della proposta in esame, per i creditori privilegiati, rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. art. 67, comma 4, CCII).

Ritenuto, in conclusione, che il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile e, pertanto, può essere omologato;

P.Q.M.

Visti gli artt. 67-71 CCI;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto in data 4 maggio 2023 e successivamente integrato da COSMO RONCO (CF: RNCCSM47B19A662M) nato a Bari il19/02/1947, residente in Lanciano, Viale Cappuccini, 283, ma domiciliato a seguito della separazione dal coniuge, in Lanciano, Via Alba, 1 presso l'Albergo Alba,

DISPONE

che parte debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;

DISPONE

che il professionista nominato con funzioni di OCC, dott. GRAZIELLA CIANFRONE, vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;



DISPONE

che il professionista:

- a) provveda all'accantonamento del proprio compenso, atteso che l'art. 71 comma 4 dispone che "il
 giudice procede alla liquidazione del compenso all'OCC, una volta verificato se il piano è stato
 integralmente e correttamente eseguito, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto
 dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento";
- b) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
- c) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- d) terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale;

DISPONE

che, entro quarantotto ore dalla comunicazione, il professionista curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet di questo Tribunale, **epurata dei soli dati personali di familiari** e provveda a comunicarla ai creditori;

DISPONE

la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del professionista;

INIBISCE

a COSMO RONCO la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma sino alla completa esecuzione del piano;

DISPONE

sino alla completa esecuzione del piano, il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo Giudice;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

DICHIARA

la chiusura della procedura;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente e al professionista nominato con funzioni di OCC, dott. GRAZIELLA CIANFRONE.

AUTORIZZA

il Gestore della crisi, ai fini dell'incasso delle somme mensili previste nel piano, alla apertura di conto presso la BANCA INTESA SANPAOLO SPA per la ricezione di bonifici mensili dal conto di



Sent. n. 20/2023 pubbl. il 17/11/2023 Rep. n. 22/2023 del 17/11/2023

titolarità del sig. RONCO COSMO nella misura di € 150,00 e per effettuare i pagamenti, sempre mediante bonifico, in favore dei creditori nei termini del piano.

Autorizza il Gestore della crisi nominato, dott.ssa Graziella Cianfrone ad operare mediante canali digitali offerti dalla Banca (Internet Banking/APP) eseguendo i pagamenti e rendicontando ogni pagamento eseguito mediante deposito al fascicolo processuale con rendiconto semestrale unitamente alla relazione di cui al punto c) del dispositivo.

Lanciano, lì 14/11/2023

Il Giudice dott.ssa Chiara D'Alfonso

